



# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

IL SINDACO

N. 3671 di protocollo

## ORDINANZA N. 18 / 2020

**Oggetto:** MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. CHIUSURA PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI AD USO PUBBLICO.

### II SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i D.P.C.M. precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;

Richiamato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che sostituisce integralmente il precedente D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 ed efficacia fino al 17 maggio 2020;

Evidenziato con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. e) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, secondo cui *"l'accesso pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse"*.

che, in particolare, la precedente lett. d) recita: *"è vietata ogni forma di assembramento di persone"*

*in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;"*

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 Maggio 2020;

Considerato

che i parchi e le aree verdi comunali costituiscono da sempre un'attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi e sono presenti alcune strutture per il fitness degli adulti, peraltro accessibili indiscriminatamente e, quindi, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi;

che, pertanto, la frequentazione di persone nei parchi e nelle aree verdi comunali, di bambini e adolescenti, non garantisce l'osservanza della misura del divieto di assembramento, con conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di igienizzazione delle strutture e di contingentamento all'accesso;

Ritenuto necessario disporre la chiusura di tutti i parchi comunali e delle aree verdi ad uso pubblico presenti nel territorio del Comune di Castagnaro sino al termine della situazione emergenziale o fino a revoca del presente atto;

Visto l'art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Visto l'art. 35 del Decreto-Legge n. 9/2020;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.

### **ORDINA**

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati,

la chiusura dei parchi comunali e delle aree verdi ad uso pubblico presenti nel territorio del Comune di Castagnaro sino al termine della situazione emergenziale o fino a revoca del presente atto.

### **AVVERTE CHE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

### **DISPONE**

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, e verrà trasmessa:

alla Regione del Veneto;

alla Prefettura di Verona;

alla Provincia di Verona;

al Comando Carabinieri di Castagnaro;

al Comando di Polizia Locale "Del Basso Adige".

### **AVVISA**

Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione della presente.

**Castagnaro, lì 20.05.2020**



**Il Sindaco**

**Andrea Trivellato**